

# AAA/Italia

Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea

## STATUTO

### TITOLO I *DENOMINAZIONE E FINALITA'*

#### **ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA**

Gli archivi e i centri di documentazione di architettura costituiscono l'Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea d'ora in poi indicata come AAA/Italia - ONLUS.  
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2048 prorogabile di anno in anno.

#### **ART. 2 - SCOPI**

La AAA/Italia non ha scopo di lucro *e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.*

La AAA/Italia:

- a - promuove l'individuazione e la salvaguardia degli archivi di architettura;
- b - promuove iniziative volte a coordinare l'informazione relativa all'esistenza degli archivi, ai criteri di ordinamento, descrizione e conservazione;
- c - rende accessibile il patrimonio conservato dai soci;
- d - promuove attività di ricerca sui temi della conservazione fisica, riproduzione e trattamento dei documenti e dei materiali d'archivio;
- e - favorisce la possibilità di relazioni con analoghe associazioni italiane e straniere;
- f - favorisce la ricerca fornendo strumenti utili alle indagini nell'ambito dell'architettura;
- g - promuove una adeguata formazione professionale degli operatori.

Per assicurare l'attuazione dei propri scopi la AAA/ Italia adotta i necessari regolamenti.

La AAA/Italia non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e da quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO II *SOCI E RISORSE*

#### **ART. 3 - I SOCI**

Sono soci della AAA/Italia le persone fisiche e giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione che siano stati accettati ed abbiano versato le quote associative stabilite annualmente dal Comitato tecnico scientifico e organizzativo.

- a) Sono Soci fondatori le persone giuridiche che sono intervenute alla costituzione della AAA/Italia o che ne abbiano chiesto l'iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data della costituzione dell'Associazione.
- b) Sono Soci effettivi le persone giuridiche che, operando nei settori di competenza dell'AAA/Italia o essendone interessati, presentati da almeno due soci, ne chiedano l'iscrizione in qualsiasi momento ed abbiano l'assenso del Comitato.
- c) Sono, altresì, Soci effettivi le persone fisiche maggiorenni detentrici di archivi di architettura privati che ne chiedano l'iscrizione in qualsiasi momento ed abbiano l'assenso del Comitato.

# *AAA/Italia*

Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea

d) Sono Soci sostenitori coloro che, condividendo lo spirito ed i principi della AAA/Italia, aderiscono all'Associazione versando una quota libera non inferiore a quella stabilita dal Comitato.

Tutti i soci AAA/Italia partecipano effettivamente alla Associazione con gli stessi diritti, con gli stessi doveri e con le medesime modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Assemblea di AAA/Italia, su proposta del Comitato, può nominare Soci Onorari persone o Enti che si ritengano particolarmente significativi per gli scopi e le finalità dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e non usufruiscono dei servizi dell'Associazione.

## **ART. 4 - LE QUOTE**

I Soci fondatori ed i Soci effettivi sono tenuti a versare annualmente, entro il 31 marzo, la quota associativa.

I Soci sostenitori versano annualmente, entro il 31 marzo, una quota associativa libera non inferiore a quella stabilita dal Comitato.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Ai Soci onorari non è richiesta alcuna quota associativa.

La qualità di socio viene persa per il mancato pagamento della quota associativa per più di un anno.

## **ART. 5 - LE RISORSE**

Le risorse della AAA/Italia comprendono:

1. le quote associative;
2. gli introiti derivanti da pubblicazioni e dalle quote di iscrizione a congressi, seminari, corsi ed altre attività organizzate dall'Associazione;
3. le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti di qualsiasi natura, da parte di persone ed enti sia pubblici che privati;
4. i proventi da contratti e convenzioni con persone ed enti sia pubblici che privati.

La AAA/Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, redige il conto consuntivo dell'anno precedente.

Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

## **TITOLO III ORGANI ED ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 6 - GLI ORGANI**

Sono Organi della AAA/Italia:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Comitato tecnico scientifico ed organizzativo
3. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico ed organizzativo
4. Il Collegio dei revisori dei conti

## **ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Tutti i soci partecipano all'Assemblea. Hanno diritto di voto i Soci fondatori, i Soci effettivi e i Soci sostenitori, in regola con il pagamento delle quote associative, secondo il principio dell'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non sono consentite più di due deleghe ad un medesimo socio.

I Soci fondatori e i Soci effettivi nominano cinque membri del Comitato tecnico scientifico scelti tra i rappresentanti degli enti pubblici o privati preposti alla conservazione degli archivi di architettura, di cui ai punti a), b), c) dell'Art. 3 del presente statuto. I Soci sostenitori nominano due membri scelti tra le persone fisiche, di cui al punto d) dell'Art. 3 del presente statuto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta del Comitato o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata per posta, telefax o posta elettronica al domicilio o alla sede dei soci almeno trenta giorni prima della riunione ed è regolarmente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno la metà dei soci, o, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci.

L'Assemblea, con le modalità previste dal presente statuto:

- nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico ed organizzativo;
- nomina i revisori dei conti;
- approva il conto consuntivo dell'anno precedente;
- approva il programma di attività e le linee di spesa per l'anno successivo;
- approva le modifiche dello statuto, i regolamenti e lo scioglimento dell'Associazione a maggioranza assoluta dei soci;
- nomina i Soci onorari dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.

## **ART. 8 - SEDE**

La sede sociale è a Venezia - Dorsoduro 2196, presso l'Archivio Progetti dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

## **ART. 9 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO**

Il Comitato tecnico scientifico e organizzativo è formato da sette componenti.

Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Comitato attua le finalità dell'Associazione e provvede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, in particolare:

- attua le deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute e definisce la data dell'Assemblea;
- stabilisce le quote associative annuali;
- redige i regolamenti dell'Associazione e propone le norme attuative dello statuto;
- approva l'iscrizione dei nuovi soci;
- istituisce i gruppi di lavoro.

# *AAA/Italia*

Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha facoltà di conferire deleghe al Presidente e ad altri componenti del Comitato.

I componenti del Comitato decadono in caso di assenza a due riunioni consecutive senza giustificazione.

## **ART. 10 - *IL PRESIDENTE***

Il Presidente del Comitato è il rappresentante legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Comitato e ne rende esecutivi i deliberati, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il coordinamento dell'Associazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione che gli derivino dall'urgenza o che gli vengano delegati dall'Assemblea o dal Comitato.

Il Presidente nomina il Segretario tra i soci dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di assenza o impedimento.

Le attività ordinarie possono essere delegate al Vicepresidente.

## **ART. 11 - *IL SEGRETARIO***

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività di gestione dell'Associazione secondo i Regolamenti. Al Segretario non possono essere delegate le funzioni e le attività che l'Assemblea demandi espressamente al Presidente. Il segretario è responsabile della tenuta dei libri contabili, può avvalersi per la tenuta materiale degli stessi della collaborazione di un professionista designato dal Comitato.

## **ART. 12 - *IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e possono essere nominati anche tra i non soci.

Il Collegio dei revisori vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e certifica la rispondenza tra il rendiconto e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge. L'anno economico è coincidente con l'anno solare.

I revisori dei conti assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci e alle riunioni del Comitato in cui si discutono i conti consuntivi.

## **TITOLO IV *REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI***

### **ART. 13 - *GRUPPI DI LAVORO***

La AAA/Italia per il conseguimento delle sue finalità può promuovere ed organizzare gruppi di lavoro composti da soci o da esperti da essi designati.

Ciascun gruppo di lavoro è istituito dal Comitato tenuto conto sia delle richieste sia delle competenze tecniche e professionali dei soci.

# *AAA/Italia*

Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea

Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un coordinatore che presenta il rendiconto dell'attività del gruppo all'Assemblea annuale.

## **TITOLO V**

### ***DURATA DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI***

#### **ART. 14 - *CARICHE SOCIALI***

Il mandato delle cariche sociali ha la durata di tre anni, i componenti del Comitato tecnico scientifico e organizzativo uscente possono essere rinominati; le cariche di componente del Comitato tecnico scientifico e organizzativo e di componente del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili tra loro; il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi motivo, viene surrogato da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio.

Le cariche sociali non possono essere remunerate.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente del Comitato convoca l'Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

## **TITOLO VI**

### ***SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E NORME FINALI***

#### **ART. 15 - *DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO***

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto a altre associazioni con finalità analoghe, sentiti eventuali organi di controllo previsti dalla legge.

#### **ART. 16 - *RINVIO***

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.